

REGOLAMENTO
PER IL CONGRESSO NAZIONALE

ANNO 2022

Art. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del Congresso Nazionale del Partito Socialista Italiano, che avrà luogo a ROMA nei giorni 15, 16 e 17 Luglio 2022.

ART. 2

MOZIONI CONGRESSUALI E DOCUMENTI INTEGRATIVI

1. Il Congresso può svolgersi su un unico Documento di tesi Congressuali o su Mozioni politiche concorrenti tra loro. La Tesi congressuale, ovvero le Mozioni Congressuali, devono indicare il Candidato alla Carica di Segretario, pena la nullità della mozione.
2. Ogni singola Mozione deve essere promossa e sottoscritta da almeno il **15%** dei componenti il Consiglio nazionale in carica.
3. Le mozioni costituiscono il programma d'azione del partito proposto dai diversi candidati alla carica di segretario.
4. Le mozioni, corredate dei requisiti di cui ai commi precedenti, debbono essere presentate brevi manu entro e non oltre le ore 17,00 di Venerdì 24 giugno 2022, presso la Direzione Nazionale del Partito, in Via Santa Caterina da Siena, n. 57, Roma. Scaduto il termine temporale per la presentazione delle mozioni, le stesse vengono esaminate dal Presidente del Consiglio nazionale sotto il profilo della loro regolarità formale e della completezza e sufficienza delle sottoscrizioni, per essere così ammesse al Congresso. Successivamente, vengono pubblicate sulle pagine del sito web del Partito. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
5. I documenti integrativi alle mozioni possono essere presentati durante il Congresso nazionale solo se ricevono la sottoscrizione di almeno il 20 % dei delegati al Congresso nazionale. Tali documenti sono atti di indirizzo svincolati dalle mozioni presentate; essi vengono discussi e votati; qualora approvati, divengono parte della mozione congressuale risultata vincente.
6. Ciascun delegato ha la facoltà di presentare ordini del giorno, intesi come atti di indirizzo, all'Ufficio di presidenza del Congresso e di illustrarlo registrandosi per intervenire durante i lavori, nei termini che saranno fissati dalla Presidenza stessa.

Art. 3

COMMISSIONI CONGRESSUALI

1. Nel caso in cui il Congresso venga svolto su unico Documento le operazioni congressuali sono svolte e coordinate dalla Commissione Nazionale Congressuale (C.N.C.), composta da 3 componenti e nominata dalla Mozione proponente.
2. In presenza di più Mozioni congressuali la Commissione Nazionale Congressuale è composta da 3 rappresentanti di ciascuna mozione presentata.
3. La Commissione Congressuale nazionale del Partito garantisce l'attuazione ed il rispetto delle prescrizioni dello Statuto e del regolamento congressuale, con poteri di nomina delle Commissioni di livello regionale, che a loro volta nominano le Commissioni provinciali; sovrintende all'intero procedimento congressuale e vigila sul rispetto del Regolamento, ricevendo i ricorsi delle istanze inferiori.
4. Le Commissioni Regionali e provinciali presiedono all'organizzazione dei lavori e delle procedure di voto delle Assemblee congressuali; sovrintendono all'intero procedimento congressuale e vigila sul rispetto del Regolamento, ricevendo i ricorsi delle istanze inferiori;
5. Le deliberazioni della Commissioni Congressuali, ad ogni livello, sono assunte all'unanimità dei componenti, salvo deferimento della questione alla Commissione nazionale come sede di ultima istanza.
6. Ogni Commissione è convocata e insediata rispettivamente dal Segretario Nazionale, Regionale e Provinciale e presieduta da un Presidente, eletto nel proprio seno, che ne coordina le operazioni rappresentandone la volontà all'esterno.
7. In caso di dissenso decide la Commissione di livello superiore.

Art. 4

COMMISSIONI VERIFICA POTERI

1. La Commissione verifica poteri è nominata all'inizio dei lavori delle Assemblee congressuali.
2. La suddetta Commissione verifica gli aventi diritto al voto, accerta, qualora lo ritenga opportuno, la loro identità ed esercita le funzioni di scrutinio nelle operazioni di voto.

Art. 5

I DELEGATI

1. La platea Congressuale Nazionale è composta dai delegati eletti da ciascuna delle assemblee congressuali Provinciali, nel numero che sarà determinato secondo le norme e i principi che seguono:
 - un delegato ogni 25 iscritti, o frazioni, per singola federazione con riferimento agli iscritti negli anni 2020/2021
 - Un numero di delegati pari al 15% del totale emergente dal precedente punto (comma 1 lettera a), da assegnare prioritariamente ai Sindaci in carica regolarmente iscritti e la parte residua sarà assegnata proporzionalmente, su base nazionale, in ragione dei voti conseguiti a livello amministrativo comunale, alle federazioni che hanno presentato liste con simbolo PSI in autonomia.
2. Partecipano con diritto di voto il Segretario F.G.S ed una sua delegazione composta da cinque membri, facenti parte degli organismi della F.G.S.
3. Partecipano inoltre, al Congresso, senza diritto di voto, i Componenti la Segreteria Nazionale, un rappresentante per ciascuna federazione estera del Partito, i Parlamentari e gli ex Parlamentari, i Consiglieri regionali e gli ex Consiglieri e Assessori regionali, un rappresentante per ognuna delle fondazioni socialiste e dei Movimenti di area socialista, riconosciuti dal Partito.
4. La Commissione Congressuale Nazionale trasmetterà alle segreterie Regionali e alle Federazioni Provinciali il numero dei delegati da eleggere secondo le norme previste. Eventuali contestazioni o integrazioni o errori materiali dovranno essere valutati dalla commissione congressuale nazionale che si esprimerà in merito.
5. Nell'elezione dei delegati, a tutti i livelli, dovrà essere garantito il pluralismo culturale, riconoscendo pari dignità rispetto al genere, età, disabilità, orientamento sessuale ed etnia. Le Federazioni Provinciali si impegnano inoltre, a rimuovere ogni ostacolo per il raggiungimento della piena parità tra uomini e donne, garantendo la presenza delle donne tra i delegati ed in osservanza ai principi dello statuto del Partito.

Art 6

ASSEMBLEE CONGRESSUALI

1. Le assemblee per la elezione dei delegati al Congresso Nazionale si celebreranno su base Provinciale secondo le modalità di seguito riportate.
2. Le federazioni che registrano un numero di adesioni nel biennio al di sotto dei 100 iscritti, possono essere accorpate, su richiesta delle stesse, ad altre federazioni per la celebrazione dell'assemblea congressuale fermo restante le quote di delegati spettanti ad ogni singola federazione.
3. Le Assemblee Congressuali Provinciali vengono convocate dai segretari provinciali, sentiti i segretari regionali dandone comunicazione alla Commissione Congressuale Regionale e Nazionale.

4. Assumono la presidenza delle Assemblee Congressuali i rispettivi Segretari, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.
5. Il Presidente congressuale provinciale nomina un segretario dell'Assemblea per la redazione del verbale.
6. La Base congressuale è data da quanto stabilito all'art 5.
7. Le Assemblee Provinciali eleggono:

-

a i delegati effettivi e supplenti al Congresso Nazionale, sulla base del numero assegnato per singola Federazione di cui all'art. 5;

b. i delegati al Congresso Regionale in ragione del doppio dei delegati del congresso nazionale

c. i componenti del Consiglio Nazionale per la quota parte dei 2/3 (217) previsto dallo statuto di cui alle quote assegnate dalla Commissione Nazionale, alle singole Federazioni, da attribuire, in caso di più mozioni, sulla base dei voti conseguiti dai delegati.

Per quanto attiene la quota dei Componenti del Consiglio Nazionale, qualora si registra un resto su base Regionale che dà luogo ad un componente, la Commissione Nazionale Congressuale la riconosce e quindi verrà assegnato alla Federazione che riporta il resto più alto.

1. Le Assemblee Congressuali provinciali si celebrano convocando gli iscritti dandone comunicazione, agli stessi, almeno 7 giorni prima, a mezzo comunicato stampa, email, sms, affissione manifesti, della data e degli orari del dibattito congressuale e delle operazioni di voto, nonché indicazione delle modalità di illustrazione delle mozioni congressuali presentate.
2. Nelle Assemblee congressuali provinciali possono essere presentati, discussi e posti in votazione documenti che afferiscano a questioni di carattere locale. Tali documenti non comportano l'attribuzione di delegati e vengono votati a scrutinio palese.
3. Le assemblee Provinciali dovranno essere celebrate dal 29 giugno 2022 al 10 luglio 2022.
4. I verbali Congressuali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, devono essere trasmessi alle Commissioni Congressuali superiori entro il terzo giorno successivo lo svolgimento delle Assemblee.
5. Il verbale deve contenere un riepilogo sintetico del dibattito, il risultato delle votazioni, nonché l'elenco dei delegati eletti effettivi e supplenti, ripartiti per mozione (ove ne siano presenti più di una), i componenti del consiglio nazionale per singola regione e i delegati al Congresso Regionale come previsto dall'art. 6, comma 7.

Art. 7

MODALITA' DI VOTAZIONE

1. L'elezione dei delegati al Congresso Nazionale viene effettuata con scrutinio palese in caso di mozione unica ovvero scrutinio segreto in presenza di più mozioni concorrenti. Nella prima ipotesi gli iscritti, certificati, votano sull'unica lista di candidati alla carica di delegato nazionale. Nella seconda ipotesi, gli iscritti, certificati, votano sulle liste di candidati alla carica di delegato associate a ciascuna mozione.
2. I delegati complessivamente spettanti a ogni provincia vengono ripartiti su base proporzionale tra le liste in competizione fino a concorrenza dei delegati da eleggere.
3. Nel caso in cui l'assemblea Congressuale Provinciale si svolga con una sola mozione si procede con votazione a scrutinio palese per l'elezione dei delegati sull'unica lista di candidati alla carica di delegato nazionale.
4. Nel caso di presentazione di più mozioni congressuali, la votazione sui documenti è palese mentre quella sulle persone è segreta con la sola esclusione dei casi in cui il 90% degli aventi diritto al voto presenti non decida di votare a scrutinio palese.
5. Ogni mozione presenta una propria lista con un numero di eligendi pari al numero di coloro che devono essere eletti oppure con il meccanismo della lista aperta ed esprimendo un numero di preferenze non superiore ai 2/3 dei candidati da eleggere.
6. Per quanto riguarda l'elezione dei delegati la ripartizione avviene in misura proporzionale ai consensi ottenuti dalla lista stessa fino a concorrenza dei delegati da eleggere.
7. In caso di articolazioni locali su liste contrapposte, solo per la elezione dei delegati è possibile procedere a lista con voto di preferenza. In questo caso il voto è segreto ed ogni iscritto può esprimere una preferenza singola o doppia se maschio donna abbinati.
8. Saranno eletti, fino alla concorrenza dei delegati assegnati, coloro che hanno ottenuto maggiori preferenze ed in caso di parità, se donna viene eletta se di pari sesso prevarrà l'anzianità.
9. Si precisa, che in caso di Mozione unica, tale operazione di voto non riguarda e non modifica alcun risultato Nazionale ma limitatamente alla scelta dei Delegati al Congresso Nazionale.

Art. 8

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Congresso nazionale è presieduto in apertura dal Segretario Nazionale, che mette in votazione il Presidente del Congresso e l'ufficio di presidenza.
2. Il Presidente dell'assemblea mette a votazione la Commissione Verifica Poteri, La segreteria del Congresso, la Commissione per lo statuto, la commissione per il Documento Politico. Eventuali contestazioni anche inerenti la formazione delle deliberazioni della Commissione congressuale nazionale saranno esaminate e risolte dalla Commissione verifica poteri. La stessa Commissione verifica poteri, predispone gli elenchi dei candidati e le proposte per l'elezione del Consiglio Nazionale, sulla base delle indicazioni dei Segretari Regionali in ragione dei componenti spettanti ad ogni singola Regione in proporzione ai delegati eletti, della Commissione Nazionale di Garanzia, e dei Revisori dei Conti.
3. Il Congresso nazionale elegge il Segretario Nazionale e il Consiglio Nazionale nei termini previsti dallo statuto, ovvero 217 componenti (i 2/3) su indicazioni delle Regioni e 108 membri da eleggere per garantire la rappresentanza nel Consiglio Nazionale a personalità e varie figure a cui riconoscere la partecipazione, come circoli e associazioni socialiste; la Commissione Nazionale di Garanzia e i Revisori dei conti.
4. Il Segretario Nazionale è eletto dal Congresso a scrutinio segreto in caso di più mozioni.
5. Il Segretario Nazionale in caso di unica Mozione viene eletto dal Congresso come previsto dallo statuto con voto palese.
6. È eletto Segretario il candidato che ottenga la maggioranza dei voti validamente espressi dai delegati presenti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c), dello Statuto.
7. La mozione collegata al candidato segretario vincitore viene assunta come linea congressuale ufficiale.
8. Il Congresso, tuttavia, al termine del dibattito e dopo la proclamazione del segretario, può approvare ordini del giorno, risoluzioni ovvero integrazioni a singole parti della mozione congressuale. In tale ipotesi la mozione così integrata viene messa in votazione come Documento politico conclusivo dei lavori congressuali.
9. Le votazioni sui documenti congressuali avvengono in modo palese.
10. Il Consiglio Nazionale è nella composizione derivante dall'elenco proposto al Congresso, dopo l'elezione del Segretario nazionale, quale risultante proporzionale dei delegati ottenuti da ciascuna mozione, integrato con gli elenchi indicati dai segretari regionali per le quote spettanti alle Federazioni regionali, ex art. 9, comma 1, dello Statuto.
11. La Commissione nazionale di Garanzia è eletta dal Congresso nella composizione di 9 membri fissata dall'art. 30, comma 1 dello Statuto.
12. Ogni delegato, per le votazioni, può ricevere una sola delega da altro delegato. In caso di scrutinio segreto non sono ammessi conferimenti di delega in quanto l'espressione del voto è a titolo personale.

Art. 9

CONGRESSI PROVINCIALI E REGIONALI

1. E' data facoltà alle federazioni la celebrazione dei congressi Provinciali nel rispetto delle date stabilite dal presente regolamento.
2. I Congressi provinciali eleggono gli organismi, i delegati al congresso nazionale, in ragione del numero assegnato per singola federazione provinciale ed il doppio, del numero assegnato, dei delegati per i congressi regionali.
3. Le Assemblee Congressuali Provinciali si celebrano su convocazione degli iscritti dandone comunicazione, agli stessi, almeno 7 giorni prima, a mezzo comunicato stampa, email, sms, affissione manifesti, della data e degli orari del dibattito congressuale e delle operazioni di voto, nonché indicazione delle modalità di illustrazione delle mozioni congressuali presentate.
4. I Congressi Regionali e Provinciali, saranno celebrati entro il 30 novembre 2022.
5. Per tutte le operazioni di svolgimento dei congressi rimangono in carica le commissioni congressuali.
6. Ogni e qualsiasi deroga al presente articolo è delegata alla Segreteria Nazionale che ne valuta eventuali ragioni di opportunità.

Art.10

COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento saranno eseguite a mezzo posta elettronica.

Art.11

PARTI FINALI

Il presente regolamento è adottato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18 giugno 2022 mediante deliberazione unanime (un astenuto) dei suoi membri in carica.

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito del partito.